

Bruxelles, 22.2.2024
C(2024) 902 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 22.2.2024

che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio determinando l'importo delle commissioni per le attività di sorveglianza che l'autorità di sorveglianza capofila addebita ai fornitori terzi critici di servizi TIC e le relative modalità di pagamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (regolamento sulla resilienza operativa digitale - nel seguito "regolamento DORA") è stato pubblicato il 27 dicembre 2022 ed è entrato in vigore il 17 gennaio 2023¹. Il regolamento istituisce un quadro giuridico completo incentrato su diverse componenti fondamentali della resilienza operativa digitale delle entità finanziarie. Il regolamento DORA migliora la gestione complessiva dei rischi informatici, istituisce norme sui test relativi alle TIC e aumenta la consapevolezza delle autorità di vigilanza finanziaria in merito ai rischi informatici grazie a un regime di segnalazione degli incidenti armonizzato a livello dell'UE.

Per affrontare i potenziali rischi sistemici e di concentrazione associati alla dipendenza dei settori finanziari da un numero limitato di fornitori terzi di servizi TIC, il regolamento introduce un quadro di sorveglianza dell'UE per i fornitori terzi ritenuti critici. In qualità di autorità di sorveglianza capofila, ciascuna delle tre autorità europee di vigilanza (AEV) avrà il potere di monitorare su scala paneuropea l'attività dei fornitori terzi critici di servizi TIC per quanto riguarda i servizi che questi ultimi prestano al settore finanziario. In particolare, il regolamento DORA conferisce alle autorità europee di vigilanza la competenza esclusiva di designare come critico un fornitore terzo di servizi TIC e attribuisce alle autorità di sorveglianza capofila una serie di compiti e poteri finalizzati a sorvegliare le attività dei fornitori terzi critici di servizi TIC.

Affinché le autorità di sorveglianza capofila dispongano delle risorse necessarie per svolgere efficacemente i loro compiti nell'ambito del regolamento DORA, l'articolo 43 conferisce loro il potere di addebitare a ciascun fornitore terzo critico di servizi TIC designato commissioni che coprono completamente le spese sostenute dall'autorità di sorveglianza capofila in relazione allo svolgimento dei compiti di sorveglianza. Più specificamente, le commissioni riscosse dai fornitori terzi critici di servizi TIC dovrebbero coprire le spese necessarie in relazione allo svolgimento di compiti di sorveglianza, compresi i costi eventualmente sostenuti in seguito al lavoro svolto dal gruppo di esaminatori congiunto, nonché i costi della consulenza fornita da esperti indipendenti in relazione a questioni che rientrano nell'ambito delle attività di sorveglianza diretta. Le commissioni addebitate ai fornitori terzi critici di servizi TIC devono essere proporzionate al fatturato dei fornitori in questione.

Infine, l'articolo 43, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per determinare l'importo delle commissioni e le relative modalità di pagamento.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Aspetti procedurali

Il 21 dicembre 2022 la Commissione ha chiesto la consulenza tecnica delle autorità europee di vigilanza in merito a un atto delegato della Commissione volto a precisare ulteriormente i criteri che tali autorità prendono in considerazione nel valutare la natura critica dei fornitori terzi di servizi TIC e in merito alla determinazione dell'importo delle commissioni e alle modalità di pagamento da parte dei fornitori terzi critici di servizi TIC.

¹ GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1.

Dal 26 maggio al 23 giugno 2023 le autorità europee di vigilanza hanno condotto una consultazione pubblica sul progetto di consulenza tecnica², ricevendo 41 risposte. Le autorità europee di vigilanza hanno poi trasmesso la consulenza tecnica alla Commissione il 29 settembre 2023.

Lo stesso giorno la Commissione ha consultato il gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni (CEGBPI) in merito al contenuto del presente atto delegato. Il gruppo di esperti ha sostenuto l'impostazione della Commissione riguardo all'atto delegato per determinare l'importo delle commissioni e le relative modalità di pagamento e i suoi rappresentanti non hanno sollevato obiezioni.

Posizione dei portatori di interessi

Nel corso delle predette consultazioni e nell'ambito di contributi ad hoc, la Commissione ha ricevuto un'ampia gamma di opinioni sul contenuto dell'atto delegato, dalle quali è emersa principalmente la necessità di definire una base più ristretta per il fatturato applicabile e la necessità di maggiore chiarezza sui metodi di calcolo delle commissioni, sul pagamento delle stesse e sulla richiesta di adesione.

Fatturato applicabile

Nelle risposte alla consultazione pubblica organizzata dalle autorità europee di vigilanza, diversi partecipanti al mercato hanno suggerito di restringere il fatturato applicabile a una serie limitata di ricavi, per esempio quelli derivanti dai servizi TIC, dai clienti del settore finanziario, dai servizi TIC critici, dalla fornitura di servizi soltanto a clienti europei, ecc. Nei loro commenti i portatori di interessi non hanno potuto dire con certezza se i revisori indipendenti riuscirebbero o meno a effettuare l'audit e certificare un tale fatturato applicabile/bilancio ad hoc. Un numero molto esiguo di partecipanti alla consultazione ha proposto soluzioni alternative, per esempio introdurre una commissione standard applicata in egual misura a tutti i fornitori terzi critici di servizi TIC, abbinata a una commissione flessibile che dipenderà dal fatturato dei singoli fornitori terzi critici interessati, tenere conto delle dimensioni della clientela dei fornitori terzi critici di servizi TIC nel determinare il fatturato applicabile, applicare commissioni che riflettano la qualità della governance della gestione dei rischi dei fornitori terzi critici di servizi TIC, ecc.

Metodi di calcolo

I partecipanti alla consultazione pubblica organizzata dalle autorità europee di vigilanza hanno suggerito di fissare commissioni che riflettano il costo effettivo della sorveglianza, e non basate su una stima o su un importo minimo. Hanno inoltre suggerito di divulgare alcune informazioni sulla spesa totale e sulla metodologia. Altri partecipanti hanno proposto di detrarre le eccedenze dalle commissioni per le attività di sorveglianza pagate nell'anno successivo, in deroga al principio dell'universalità. Alcuni portatori di interessi erano contrari all'indicizzazione delle commissioni minime in base all'inflazione e hanno suggerito di indicizzarle in base alla valutazione annuale del fatturato applicabile aggregato di tutti i fornitori terzi critici di servizi TIC.

Pagamento delle commissioni e richiesta di adesione

Alcuni partecipanti al mercato hanno proposto di prorogare il termine di pagamento da 30 a 60 giorni per renderlo meno invasivo e allinearli alle prassi interne consolidate tra i fornitori

² https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-09/Joint-ESAs_response_to_the_Call_for_advice_on_the_designation_criteria_and_fees_for_the_DORA_oversight_framework_final.pdf

terzi critici di servizi TIC. Secondo i partecipanti alla consultazione, inoltre, le autorità europee di vigilanza dovrebbero garantire la prevedibilità dell'importo delle commissioni per le attività di sorveglianza, in modo che i fornitori di servizi TIC possano tenerne conto nell'elaborazione dei rispettivi bilanci.

Per quanto riguarda la commissione relativa alla richiesta di adesione, alcuni portatori di interessi hanno proposto di introdurre una commissione a scalare anziché una commissione fissa, mentre altri hanno ritenuto opportuna e giustificata la proposta delle autorità europee di vigilanza.

In linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio, l'atto delegato è stato pubblicato sul portale "Di' la tua" e sottoposto a una consultazione pubblica di quattro settimane tenutasi fra il 16 novembre e il 14 dicembre 2023, nel corso della quale sono pervenuti 20 contributi. In generale le imprese e le associazioni di categoria hanno sottolineato i seguenti elementi: la mancata proporzionalità della commissione indicata per il primo anno di designazione, la necessità di chiedere alle autorità europee di vigilanza di condividere con i fornitori terzi critici informazioni dettagliate su ciascuno di essi per consentire loro di verificare i calcoli delle commissioni, la necessità di inserire nell'atto specifici obblighi procedurali, per esempio quello di motivare le decisioni, ecc.

La Commissione ha tenuto pienamente conto di tutte le osservazioni ricevute, compresa la consulenza tecnica fornita dalle autorità europee di vigilanza e le risposte alla consultazione pubblica avviata da tali autorità, il riscontro ricevuto dal gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni e altri contributi forniti alla Commissione dai portatori di interessi. Su tale base la Commissione adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento DORA, il presente atto delegato che precisa ulteriormente l'importo delle commissioni e le relative modalità di pagamento da parte dei fornitori terzi critici. L'atto delegato è in linea con la consulenza tecnica delle autorità europee di vigilanza.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 specifica la spesa stimata per le commissioni.

L'articolo 2 specifica il fatturato applicabile da utilizzare per il calcolo delle commissioni da addebitare ai fornitori terzi critici.

L'articolo 3 specifica il metodo che le autorità europee di vigilanza devono usare per il calcolo delle commissioni annuali da addebitare ai fornitori terzi critici e fissa soglie specifiche per le commissioni.

L'articolo 4 specifica le commissioni per le attività di sorveglianza in relazione al primo elenco pubblicato di fornitori terzi critici di servizi TIC designati, il primo anno di designazione e le commissioni relative alle richieste di adesione.

L'articolo 5 specifica le modalità di pagamento delle commissioni.

L'articolo 6 specifica i mezzi di comunicazione tra le autorità di sorveglianza capofila e i fornitori terzi critici di servizi TIC.

L'articolo 7 fissa la data di entrata in vigore dell'atto.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 22.2.2024

che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio determinando l'importo delle commissioni per le attività di sorveglianza che l'autorità di sorveglianza capofila addebita ai fornitori terzi critici di servizi TIC e le relative modalità di pagamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011³, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno istituire una commissione annuale per le attività di sorveglianza a copertura totale delle spese sostenute dall'autorità di sorveglianza capofila e dalle altre autorità europee di vigilanza e necessarie per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza nel contesto del regolamento (UE) 2022/2554. È opportuno che la commissione annuale per le attività di sorveglianza copra anche i costi stimati in capo alle autorità competenti per l'esercizio dei compiti loro delegati dalle autorità europee di vigilanza.
- (2) In linea con il principio dell'annualità e con il principio del recupero integrale dei costi, è opportuno calcolare le commissioni annuali per le attività di sorveglianza sulla base dei costi diretti e indiretti stimati dalle autorità europee di vigilanza per l'esercizio dei loro compiti di sorveglianza. Le commissioni annuali per le attività di sorveglianza dovrebbero essere adeguate ogni anno perché corrispondano ai costi stimati.
- (3) Affinché la ripartizione delle commissioni per le attività di sorveglianza sia equa e nel contempo rispecchi l'effettivo lavoro amministrativo dedicato a ciascun fornitore oggetto di sorveglianza, la commissione annuale per le attività di sorveglianza dovrebbe essere proporzionata al fatturato che il fornitore terzo di servizi TIC ha generato nell'Unione fornendo tali servizi a clienti del settore dei servizi finanziari.
- (4) Per garantire l'accuratezza delle informazioni finanziarie necessarie per calcolare il fatturato applicabile, tutti i dati presentati dai fornitori terzi di servizi TIC dovrebbero essere sottoposti ad audit. Poiché le informazioni sul fatturato applicabile sono necessarie all'autorità di sorveglianza capofila per stabilire l'importo della commissione addebitata annualmente a ciascun fornitore terzo critico di servizi TIC per coprire i costi della sorveglianza, la medesima autorità, qualora il fornitore non trasmetta informazioni mirate sui ricavi generati nell'Unione dalla fornitura di servizi

³ GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>.

TIC alle entità finanziarie, dovrebbe prendere in considerazione i ricavi del fornitore a livello mondiale a prescindere dal tipo di clienti.

- (5) È opportuno imporre a ciascun fornitore terzo critico di servizi TIC una commissione annuale minima per le attività di sorveglianza, dato che vi sono determinati costi amministrativi fissi che si applicano alla sorveglianza di tutti i fornitori terzi critici di servizi TIC, a prescindere dall'importo del fatturato.
- (6) È opportuno stabilire una commissione fissa per far fronte ai costi specifici sostenuti durante il primo anno di designazione e sorveglianza dei fornitori terzi critici di servizi TIC, per esempio in relazione al processo di designazione e alla nomina dell'autorità di sorveglianza capofila. Per rispecchiare i costi sostenuti per la sorveglianza a seguito della designazione del fornitore terzo critico di servizi TIC, la commissione dovrebbe essere adeguata in funzione del momento di quel primo anno in cui il fornitore è stato designato. Essa dovrebbe sostituire la commissione annuale per le attività di sorveglianza per l'anno in questione.
- (7) È opportuno stabilire una commissione fissa supplementare per coprire i costi aggiuntivi connessi alla designazione dei fornitori terzi critici di servizi TIC che chiedono, su base volontaria, di essere designati come tali in conformità dell'articolo 31, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2022/2554. Al fine di scoraggiare le richieste infondate, la commissione fissa supplementare non dovrebbe essere rimborsata se un fornitore ritira la richiesta durante il processo di registrazione, né in caso di respingimento della richiesta.
- (8) Per garantire il pagamento tempestivo delle commissioni di sorveglianza, queste ultime dovrebbero essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione della nota di addebito dell'autorità di sorveglianza capofila. Per semplificare i flussi di pagamento delle commissioni e garantire che le autorità europee di vigilanza dispongano dei fondi necessari per svolgere le attività di vigilanza programmate, i fornitori terzi critici di servizi TIC soggetti ad attività di sorveglianza al 1° gennaio di un determinato anno civile dovrebbero pagare le commissioni annuali per le attività di sorveglianza in un'unica rata nei primi quattro mesi di tale anno, mentre i fornitori terzi critici di servizi TIC designati nel corso dell'anno dovrebbero pagarle al più tardi entro la fine dell'anno.
- (9) Tutte le commissioni addebitate dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un disavanzo o un accumulo significativo di eccedenze. Se un risultato di bilancio significativamente positivo o negativo diviene ricorrente, è opportuno rivedere il livello delle commissioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Stima delle spese sostenute dalle autorità di sorveglianza capofila nell'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza

1. Ogni anno l'autorità di sorveglianza capofila e le altre autorità europee di vigilanza stimano i costi annuali complessivi che prevedono di sostenere per l'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza. L'importo dei costi annuali complessivi stimati costituisce la base per determinare l'importo complessivo delle commissioni per le attività di sorveglianza addebitate.
2. Nello stimare i costi annuali complessivi, l'autorità di sorveglianza capofila tiene conto dei costi diretti e indiretti seguenti:
 - (a) i costi relativi alla designazione dei fornitori terzi di servizi TIC come critici;
 - (b) i costi relativi alla nomina dell'autorità di sorveglianza capofila;
 - (c) i costi relativi all'effettiva sorveglianza dei fornitori terzi critici di servizi TIC, compresi:
 - i) i costi relativi al lavoro svolto dal gruppo di esaminatori congiunto;
 - ii) i costi della consulenza fornita da esperti indipendenti;
 - (d) i costi relativi al seguito dato alle raccomandazioni formulate dalle autorità di sorveglianza capofila a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554;
 - (e) i costi relativi alla governance del quadro di sorveglianza.

Articolo 2

Fatturato applicabile dei fornitori terzi critici di servizi TIC ai fini del calcolo delle commissioni per le attività di sorveglianza

1. Ai fini dell'articolo 3, il fatturato di un fornitore terzo critico di servizi TIC consiste nei ricavi generati nell'Unione dalla fornitura, alle entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, dei servizi TIC elencati nelle norme tecniche di attuazione adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 9, del medesimo regolamento.
2. I fornitori terzi critici di servizi TIC presentano all'autorità di sorveglianza capofila, su base annua nell'anno n-1, dati sottoposti ad audit che specificano il fatturato di cui al paragrafo 1 per l'anno n-2. La presentazione dei dati deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Se entro la data di cui al paragrafo 2 il fornitore terzo critico di servizi TIC non presenta all'autorità di sorveglianza capofila dati sottoposti ad audit che si limitano a o includono tutti i ricavi generati dalla fornitura di servizi alle entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, l'autorità di sorveglianza capofila prende in considerazione il fatturato generato nell'Unione dalla fornitura dei servizi TIC elencati nelle norme tecniche di attuazione adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2022/2554, a prescindere dal tipo di clienti del fornitore terzo critico.

Se entro la data di cui al paragrafo 2 il fornitore terzo critico di servizi TIC non presenta all'autorità di sorveglianza capofila dati sottoposti ad audit che si limitano a o includono tutti i ricavi generati nell'Unione dalla fornitura dei servizi TIC elencati

nelle norme tecniche di attuazione adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2022/2554, l'autorità di sorveglianza capofila prende in considerazione il fatturato generato a livello mondiale dalla fornitura di detti servizi.

Se entro la data di cui al paragrafo 2 il fornitore terzo critico di servizi TIC non presenta all'autorità di sorveglianza capofila dati sottoposti ad audit che si limitano a o includono tutti i ricavi generati dalla fornitura di servizi TIC alle entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, né dati sottoposti ad audit che si limitano ai ricavi generati nell'Unione, l'autorità di sorveglianza capofila prende in considerazione il fatturato generato a livello mondiale a prescindere dal tipo di clienti del fornitore terzo critico.

4. Se i fornitori terzi critici di servizi TIC comunicano i ricavi in una valuta diversa dall'euro, l'autorità di sorveglianza capofila converte tali ricavi in euro usando il tasso di cambio medio dell'euro applicabile al periodo durante il quale i ricavi sono stati registrati, pubblicato dalla Banca centrale europea.

Articolo 3

Calcolo delle commissioni per le attività di sorveglianza

1. Per ciascun fornitore terzo critico di servizi TIC, la commissione annuale per le attività di sorveglianza per un determinato anno (n) corrisponde ai costi annuali stimati di cui all'articolo 1, adeguati in base al coefficiente di fatturato di cui al paragrafo 2, basato a sua volta sul fatturato applicabile per l'anno n-2.
2. Per ciascun fornitore terzo critico di servizi TIC, il coefficiente di fatturato si basa sul fatturato applicabile di cui all'articolo 2 ed è calcolato come segue:

$$\text{Coefficiente di fatturato nell'anno (n)} = \frac{\text{fatturato applicabile del fornitore terzo critico di servizi TIC interessato nell'anno (n - 2)}}{\text{fatturato applicabile di tutti i fornitori terzi critici di servizi TIC nell'anno (n - 2)}}$$

3. In nessun caso il fornitore terzo critico di servizi TIC paga una commissione annuale per le attività di sorveglianza inferiore a 50 000 EUR.

Articolo 4

Commissioni per le attività di sorveglianza nell'anno di designazione e richieste di adesione

1. In deroga all'articolo 3, per il primo elenco di fornitori terzi critici di servizi TIC designati pubblicato a norma dell'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2022/2554, le commissioni per le attività di sorveglianza sono equamente ripartite tra tali fornitori. La commissione da addebitare a ciascun fornitore è calcolata dividendo la spesa complessiva stimata delle autorità di sorveglianza capofila per il numero di fornitori terzi critici di servizi TIC designati.
2. In deroga all'articolo 3 e al paragrafo 1 del presente articolo, un fornitore terzo di servizi TIC designato come critico paga, per il primo anno di designazione, una commissione fissa per le attività di sorveglianza pari all'importo pagato da ciascun fornitore terzo di servizi TIC a norma del paragrafo 1. Se il periodo durante il quale il fornitore terzo critico di servizi TIC è soggetto ad attività di sorveglianza è inferiore a un anno completo, la commissione per le attività di sorveglianza è pari all'importo pagato da ciascun fornitore terzo di servizi TIC a norma del paragrafo 1, moltiplicato per il numero di giorni di calendario che va dalla designazione del fornitore terzo di servizi TIC come critico alla fine dell'anno in questione e diviso per il numero totale di giorni di quell'anno.

3. Un fornitore terzo di servizi TIC che chiede di essere designato come critico a norma dell'articolo 31, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2022/2554 paga una commissione di adesione fissa pari a 50 000 EUR. L'autorità europea di vigilanza destinataria non rimborsa tale commissione se la richiesta viene respinta o se il fornitore terzo di servizi TIC la ritira.

Articolo 5

Pagamento delle commissioni per le attività di sorveglianza

1. I fornitori terzi critici di servizi TIC pagano annualmente all'autorità di sorveglianza capofila le commissioni per le attività di sorveglianza di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2022/2554.
2. Tutte le commissioni per le attività di sorveglianza sono fatturate e pagate in euro. Le note di addebito per le commissioni per le attività di sorveglianza fissano termini di pagamento di almeno 30 giorni.
3. Tutte le commissioni per le attività di sorveglianza sono pagate in un'unica rata. I fornitori terzi critici di servizi TIC che sono oggetto di attività di sorveglianza al 1° gennaio di un determinato anno pagano la nota di addebito entro il 30 aprile di tale anno. I fornitori terzi critici di servizi TIC designati nel corso dell'anno pagano le commissioni di cui all'articolo 4 in un'unica rata entro il 31 dicembre dell'anno in questione.
4. Eventuali ritardi di pagamento sono soggetti agli interessi di mora di cui all'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 6

Comunicazione tra l'autorità di sorveglianza capofila e i fornitori terzi critici di servizi TIC

Ai fini del presente regolamento, tutte le comunicazioni tra le autorità europee di vigilanza e i fornitori terzi critici di servizi TIC avvengono per via elettronica.

Articolo 7

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22.2.2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN